



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2^{bis} e 3

^{2bis} I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, concessione o costruzione.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l'organo d'esecuzione può prorogarli al massimo della durata del termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine pertinente.

Art. 25 cpv. 6

⁶ Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l'organo d'esecuzione addebita:

- a. ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l'immissione in rete;
- b. ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.

RS

¹ RS 730.03

Art. 30 cpv. 1 lett. a

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi almeno una volta per anno (art. 29 cpv. 1);

Art. 62 Costi non computabili

¹ Non sono computabili in particolare i costi:

- a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
- b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991² sulla protezione delle acque (LPaC) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991³ sulla pesca (LFSP).

² Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computati solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.

Art. 63 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.

Art. 67 cpv. 1

¹ Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015⁴ sui rifiuti.

Art. 98 cpv. 1 lett. d

¹ In merito alla remunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

- d. l'ammontare della remunerazione;

II

Gli allegati 1.1–1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

² RS 814.20

³ RS 923.0

⁴ RS 814.600

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Numeri 5.2.1 e 5.2.2 frase introduttiva

- 5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
- 5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

Numero 5.3.1

- 5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Numero 6.4

- 6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficia di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a eventuali condizioni poste dalle autorità non comporta l'esclusione dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Numero 6.5

- 6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell'articolo 3a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia, beneficiano di una remunerazione per l'immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la remunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della remunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 2.2

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)								
	Messa in esercizio								
	1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-31.3.2016	1.4.2016-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.12.2017	1.1.2018-31.3.2019	dal 1.4.2019
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0	10,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0	10,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0	10,0

Allegato 1.3
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Numeri 5.3.1 e 5.3.2 frase introduttiva

- 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
- 5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Numero 5.4.1

- 5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 4.2

4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	46,5
≤10 MW	42,5
≤20 MW	34,5
>20 MW	29,2

Numero 4.3


4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	54,0
≤10 MW	50,0
≤20 MW	42,0
>20 MW	36,7

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Numero 2.2.4 lit. a illustrazione



Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

Numero 2.1

- 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio							
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.4.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	310
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	310

Numero 2.3

- 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio							
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	1.04.2018–31.3.2019	dal 1.4.2019
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	280
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	280
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	280